



LICEO "E. PESTALOZZI"

Via Adda, sn - 71016 SAN SEVERO (FG) www.pestalozzi.edu.it

Tel. 0882/373491 - Fax 0882/334013

email: fgpm1000g@istruzione.it p.e.c.: fgpm1000g@pec.istruzione.it

CM: FGPM10000G- C. F.: 93071620715

ARTISTICO - LINGUISTICO - SCIENTIFICO - SCIENZE UMANE

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI (ALLEGATO E)

Il Consiglio di Istituto del Liceo "Pestalozzi" di San Severo,

VISTI

- lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (DPR n.249 del 24 giugno 1998 come modificato dal DPR n. 235 del 21 novembre 2007);
- le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche);
- il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003); - la direttiva del Ministro della Pubblica Istruzione n. 104 del 30 novembre 2007,

CONSIDERATO CHE

- la Scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni;
- la vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera e discriminazione ideologica, sociale e culturale;
- compito della Scuola non è solo far acquisire competenze ma anche concorrere alla crescita umana e civile degli studenti;
- la Scuola deve poter avere a sua disposizione degli strumenti concreti di carattere sia educativo che correttivo utili a far comprendere agli studenti la gravità ed il disvalore sociale di atti e comportamenti che violano la dignità e il rispetto della persona umana o che mettono in pericolo l'incolumità delle persone;

ADOPTA IL PRESENTE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

ART. 1 - COMPORTAMENTI SANZIONABILI

1. Sono sanzionabili tutti i comportamenti che contravvengono i doveri sanciti dall'art. 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, doveri che di seguito vengono esplicitati:

- a) Frequenza regolare e assolvimento degli impegni di studio;
- b) comportamento rispettoso nei confronti di compagni, personale della scuola, esperti, adulti e coetanei che possono incontrare durante attività all'interno e/o all'esterno della scuola;

- c) osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza dentro la scuola e fuori da essa nelle occasioni di cui alla lettera b);
 - d) utilizzo corretto dei sussidi, del materiale scolastico, delle strutture scolastiche e non, anche in occasione di attività di cui alla lettera b).
2. Si individuano di seguito, a titolo indicativo, i comportamenti che configurano le mancanze disciplinari più ricorrenti:
- a) negligenza nel rispetto dei doveri dello studente;
 - b) comportamento scorretto che turbi il regolare svolgimento dell'attività didattica;
 - c) comportamento lesivo delle norme sulla sicurezza;
 - d) ingresso alle aule speciali, laboratori, spogliatoi, sala insegnanti, palestra senza opportuna autorizzazione;
 - e) ritardi non giustificati;
 - f) assenze non giustificate;
 - g) uscita dall'aula durante le ore di lezione o al cambio d'ora senza l'autorizzazione del docente;
 - h) mancanza di adeguate attenzioni nei confronti del patrimonio della scuola (arredi, impianti, strutture);
 - i) furto di beni di proprietà della scuola, dei compagni o di altri;
 - j) contravvenzione al divieto di fumo in qualsiasi pertinenza della scuola;
 - k) uso di cellulare e altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica per motivi personali non inerenti la didattica;
 - l) utilizzo in modo non corretto di attrezzature, sussidi, arredi, ecc. (in particolare uso inadeguato e non conforme dei computer);
 - m) uscita dalla scuola senza l'autorizzazione del Dirigente scolastico o di un suo collaboratore;
 - n) comportamenti scorretti nei confronti di docenti e di personale ausiliario della scuola e/o altri studenti;
 - o) introduzione nei locali e pertinenze della scuola di bevande alcoliche, sostanze illegali, oggetti pericolosi per sé o per gli altri;
 - p) falsificazione od alterazione di qualunque documento attinente ai rapporti scuola-famiglia;
 - q) introduzione abusiva nel sistema informatico o telematico della scuola protetto da misure di sicurezza;
 - r) comportamenti prevaricatori diretti (molestie esplicite) e/o indiretti (molestie nascoste) ai danni di uno o più compagni di scuola;
 - s) atti e comportamenti individuali e/o di gruppo che ledano la dignità dei compagni e il rispetto della persona umana (ad es. foto o riprese, ecc.) o per cui vi sia pericolo per l'incolumità della persona
 - t) assenza arbitraria collettiva ingiustificata, in caso di assenza di almeno il 50% degli alunni, non applicabile in caso di manifestazioni organizzate con comunicazione fatta al D.S. da parte dei rappresentanti di Istituto con almeno 2 giorni di anticipo
3. Per eventuali comportamenti non compresi nell'elenco, si procederà per analogia, convocando l'organo disciplinare competente.
4. Il divieto di fumo è assoluto in tutte le pertinenze scolastiche; ogni trasgressore sarà sanzionato a norma di legge. Nei confronti degli studenti maggiorenni sorpresi a fumare viene applicata la normativa, previa contestazione. Nei confronti degli studenti minorenni sorpresi a fumare vengono informati i genitori.

ART. 2 - SANZIONI DISCIPLINARI

1. I provvedimenti disciplinari adottati nei confronti degli alunni hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto della singola disciplina. La sanzione disciplinare influisce sulla valutazione relativa al comportamento in conformità a quanto disposto dal D.L. n.137 del 1 settembre 2008.
3. La valutazione relativa al comportamento, attribuita dal Consiglio di classe ed espressa in decimi, concorre con quella complessiva e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno scolastico o all'Esame di Stato.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinione correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente e, ove possibile ed opportuno, potranno essere convertite in attività in favore della comunità scolastica.
6. Nel caso di violazione di cui all'art. 1 del presente Regolamento ed in rapporto alla gravità delle stesse sono previste le seguenti sanzioni:
 - a) Ammonimento scritto sul registro elettronico (nota);
 - b) Ammonimento scritto con diffida da consegnare/inviare alla famiglia;
 - c) Esclusione da uscite didattiche e da viaggi di istruzione;
 - d) Attività di natura sociale, culturale a vantaggio della comunità scolastica (pulizia/riparazione dei locali, delle suppellettili e delle attrezzature imbrattate; prestazioni di servizio in biblioteca o altri servizi connessi al funzionamento della scuola da rendere alla fine dell'orario di lezione); e) Risarcimento del danno arrecato;
 - f) Allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 15 giorni (con o senza obbligo di frequenza); durante tale periodo deve essere previsto un percorso con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. In caso di irrogazione di sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni allo studente deve essere offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della comunità scolastica.
 - g) Allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni nel caso in cui siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. Condizioni necessarie per l'irrogazione della sanzione dell'allontanamento dello studente fino al termine dell'anno scolastico è la ricorrenza di una situazione di recidiva e la non esperibilità di interventi di reinserimento dello studente nella comunità scolastica durante l'anno scolastico.
Condizione necessaria per l'irrogazione della sanzione dell'allontanamento dello studente fino al termine dell'anno scolastico con esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi è l'estrema gravità e pericolosità sociale del comportamento sanzionato.
7. Gli stessi provvedimenti sono applicabili anche ad infrazioni commesse durante i viaggi di istruzione, visite guidate, scambi internazionali, soggiorni studio all'estero, progetti didattici, stage, ed in tutte le attività collegate comunque alla vita della scuola ed inserite nel PTOF.
8. I giorni di allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica possono coincidere con i giorni in cui la classe partecipa a viaggi e visite di istruzione.

ART. 3 - Criteri attribuzione voto di condotta.

Il comportamento è valutato secondo i criteri riportati nella tabella facenti parte integrante del PTOF:

Voto di condotta	Comportamento
10	Interesse spiccato e partecipazione costante e attiva; frequenza assidua, puntualità in classe; impegno costante, autonomo, molto attivo; serietà nello svolgimento delle consegne didattiche; ruolo propositivo, collaborativo e trainante all'interno della classe; comportamento corretto e responsabile nei confronti di tutti i docenti della classe e delle altre componenti scolastiche; scrupoloso rispetto del regolamento di disciplina.
9	Interesse vivo e partecipazione attiva alle lezioni; frequenza assidua; puntualità in classe; impegno costante nelle attività; regolare svolgimento delle consegne didattiche; ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe; comportamento corretto ed esente da richiami scritti; rispetto del regolamento di disciplina.
8	Interesse e partecipazione soddisfacenti; frequenza e/o puntualità in classe non sempre regolari; impegno adeguato; svolgimento di norma regolare delle consegne didattiche; comportamento sufficientemente corretto; lievi infrazioni del regolamento di disciplina.
7	Interesse e partecipazione discontinui e scarsamente collaborativi; frequenza irregolare e/o scarsa puntualità in classe; impegno settoriale e/o non costante; svolgimento non sempre puntuale e poco approfondito delle consegne didattiche; ruolo non collaborativo nel gruppo classe; presenza di più richiami disciplinari riportati sul registro di classe; infrazioni previste dal regolamento di disciplina con irrogazione della sanzione di sospensione fino a 2 giorni.
6	Presenza di più richiami scritti sul registro di classe per reiterate infrazioni disciplinari e sospensione dalle lezioni fino a 15 gg. derivanti da anche uno solo dei seguenti elementi: continua inosservanza delle consegne didattiche e/o del Regolamento d'Istituto, comportamenti episodici che violino la dignità e il rispetto della persona (offese verbali, sottrazione di beni altrui, utilizzo improprio e/o doloso di spazi, attrezzature, strumenti elettronici e informatici e cellulari), grave mancanza di rispetto nei confronti delle strutture, degli arredi e delle dotazioni scolastiche (sottrazione e/o danneggiamento), sottrazione di beni altrui, atti di violenza senza gravi conseguenze.
5	Sospensioni dalle lezioni di durata superiore ai 15 gg. derivanti anche da uno solo dei seguenti elementi: reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (violenza privata, minacce, uso o spaccio di sostanze stupefacenti, ingiurie, reati di natura sessuale) o che creino una concreta situazione di pericolo.

ART. 4 - SANZIONI ACCESSORIE

1. Le sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica sono:

- a. pulizia dei locali e/o delle aree esterne della Scuola;
- b. sospensione della fruizione dell'intervallo;
- c. attività di utilità sociale nell'ambito della comunità scolastica;
- d. riordino di biblioteche o archivi della Scuola;
- e. partecipazione a corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale;
- f. produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione su specifiche tematiche attinenti ad episodi verificatisi nella Scuola;
- g. risarcimento del danno.

ART. 5 - ORGANI COMPETENTI AD IRROGARE LE SANZIONI

COMPORAMENTI SANZIONABILI	SANZIONE	ORGANO COMPETENTE AD IRROGARE LA SANZIONE
a) Mancanza ai doveri scolastici, assenza ingiustificata, lievi danni di natura dolosa alle suppellettili, alle attrezzature e ai locali scolastici.	Ammonizione verbale e/o scritta ed eventuale risarcimento del danno	Docente /Dirigente Scolastico
b) uso non autorizzato del cellulare, di dispositivi elettronici, delle carte da gioco, di materiali non consoni all'ambiente scolastico.	Ammonizione scritta	Docente/Dirigente Scolastico
c) Abituale assenza ingiustificata (con eventuale falsificazione di Documenti), comportamenti reiterati di disturbo in classe.	Allontanamento fino a 3 giorni	Dirigente Scolastico
d) Inserimento delle riprese su Facebook, Instagram o altri social network	Sospensione dalle lezioni da 3 a 15 giorni.	Consiglio di Classe/D.S.
e) Fatti che turbino il regolare andamento della scuola, offese alle persone, alla morale e al decoro, gravi danni alle suppellettili, alle attrezzature e ai locali scolastici, aggressioni fisiche e verbali.	Sospensione dalle lezioni da 3 a 15 giorni. Esclusione dalle attività extracurricolari e dalle visite guidate/viaggi di istruzione	Consiglio di Classe
f) Ripresa/registrazione con cellulare o altri dispositivi elettronici, senza autorizzazione, di persone, luoghi o momenti della attività scolastica	Sospensione da 1 a 10 giorni	Consiglio di Classe/D.S.
g) Gravissimi fatti che turbino il regolare andamento della scuola, gravi offese alle persone, alla morale e al decoro, gravissimi danni alle suppellettili, alle attrezzature e ai locali scolastici, aggressioni fisiche e verbali.	Sospensione da 15 giorni in poi	Consiglio di Istituto.

Il Consiglio di classe può deliberare di escludere dalle attività extracurricolari e dalle visite guidate/viaggi di istruzione tutti quegli alunni con 2 o più ammonizioni scritte e/o sanzioni indicate nella tabella di cui all'art. 5, dalla lettera c in poi.

ART. 6 - NORME PROCEDURALI

1. In caso di violazioni che possano comportare l'allontanamento dalla comunità scolastica, il procedimento inizia con l'informazione (contestazione degli addebiti) da parte del Dirigente Scolastico a mezzo raccomandata a mano o raccomandata a/r alla famiglia ed a chi esercita la potestà sul minore circa i fatti ritenuti lesivi del Regolamento.
2. Qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili diversi dai suoi diretti destinatari, la Scuola deve fornire loro notizia dell'inizio del procedimento.

3. La comunicazione dovrà contenere:

- a) Contestazione degli addebiti con la descrizione dei fatti contestati;
- b) La previsione di un termine di 7 giorni per presentare memorie scritte in merito ai fatti contestati da parte di chi esercita la potestà genitoriale o di un difensore munito di apposito mandato;
- c) L'indicazione della data e dell'ora in cui l'Organo competente si riunirà per procedere all'eventuale formalizzazione dell'addebito, per recepire le eventuali memorie scritte od orali dei soggetti di cui sopra e quindi, in fase finale, per deliberare sull'eventuale sanzione da irrogare.
- d) L'indicazione dell'ufficio e i relativi giorni e orari di apertura in cui si può prendere visione degli atti.

ART. 7 - CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

1. L'organo competente si riunisce nella data prevista per l'emissione del provvedimento e la definizione del procedimento.
2. L'Organo competente all'emissione del provvedimento, valutati gli atti a propria disposizione, provvede ad irrogare la sanzione ovvero ad archiviare gli atti se ritiene non sussistere alcuna responsabilità disciplinare entro il termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento.
3. Nel corso della riunione dell'Organo competente viene redatto apposito verbale debitamente motivato secondo i principi e le prescrizioni di legge e del presente Regolamento da comunicarsi immediatamente ai soggetti interessati a cura del Dirigente Scolastico.
4. Nel caso di irrogazione delle sanzioni, il verbale deve contenere anche tutte le eventuali istruzioni pratiche per la loro esecuzione.

ART. 8 - MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

1. La Scuola ha il dovere di concludere il procedimento disciplinare con l'adozione di un provvedimento espresso, anche se tale provvedimento non comporta l'adozione di alcuna sanzione.
2. Nel provvedimento sanzionatorio devono essere specificati in maniera chiara e precisa le motivazioni che hanno resa necessaria l'irrogazione della sanzione e la scelta della sanzione irrogata.

ART. 9 - IMPUGNAZIONI

1. Nel caso in cui venga deliberata la sanzione, la stessa dovrà essere motivata e comunicata con ogni mezzo idoneo a chi esercita la potestà sul trasgressore con l'avvertimento che, entro giorni 15 dalla comunicazione, è ammessa la possibilità di ricorrere all'Organo di Garanzia per l'impugnazione del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine, la sanzione diverrà definitiva. Risulta, inoltre, definitiva la sanzione nel caso in cui chi esercita la potestà sul minore o lo studente maggiorenne dichiara per iscritto di accettare la sanzione e di non adire l'organo di Garanzia per l'impugnazione del provvedimento.

ART. 10 - TUTELA DEL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA

1. Le sanzioni disciplinari costituiscono un'informazione di natura non sensibile sulla carriera dello studente e, pertanto, vanno inserite nel suo fascicolo personale e lo seguono all'atto del trasferimento in

altra Scuola o nel passaggio da un grado all'altro, fatto salvo il rispetto del principio di indispensabilità del trattamento di eventuali dati sensibili o giudiziari soprattutto riferiti a terzi interessati.

ART. 11 - DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA PENALE

1. Ove il fatto costituente violazione disciplinare è anche qualificabile come reato secondo le norme dell'ordinamento penale, il Dirigente Scolastico è tenuto alla denuncia del fatto alla competente autorità giudiziaria penale a norma dell'art. 361 c.p.

ART. 12 - ORGANO DI GARANZIA

1. In caso di ricorso all'Organo di Garanzia, si applicheranno le norme previste dall'apposito Regolamento dell'Organo di Garanzia dell'Istituto. ALLEGATO C - Regolamento Organo di Garanzia

ART. 13 - PROVVEDIMENTI D'URGENZA E INTEGRAZIONI APPLICATIVE

1. Qualora il comportamento dello studente sia configurabile come reato o metta in pericolo l'incolumità delle persone, l'Organo competente allontana immediatamente lo studente dalla comunità scolastica in attesa della decisione dell'Autorità giudiziaria o dei servizi sociali tempestivamente avvisati del fatto.

ART. 14 - VIOLAZIONI DEL D.P.R. 26.06.1998, N. 249

1. Contro le presunte violazioni del D.P.R. 24.6.1998 n° 249 (Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria) possono fare ricorso al Dirigente dell'amministrazione scolastica periferica competente gli studenti e chiunque vi abbia interesse.
2. Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un Dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dai genitori, contro le violazioni del regolamento (art. 2 D.P.R. 21.11.2007 n.235).

ART. 15 VIGENZA

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla sua pubblicazione sul sito istituzionale www.pestalozzi.edu.it.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuliarosa Trimboli
*Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D.Lgs n. 39/199*

Approvato con delibera N. 22 del Consiglio di Istituto del 28/03/2023

Approvato con delibera N. 19 del Collegio Docenti del 09/03/2023